SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 21**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1987.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio un maggior generale in a.r.q. del Corpo sanitario aeronautico, per le esigenze del Ministero della sanità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto l'art. 6, comma 10, della citata legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1/10525/4.2.16/87 del 9 marzo 1987, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione al richiamo in servizio, dalla data di immissione in servizio fino al 31 dicembre 1987, del maggior generale in a.r.q. del Corpo sanitario aeronautico Cesare Augusto Ramacci, per le esigenze del Ministero della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato al richiamo in servizio del maggior generale in a.r.q. del Corpo sanitario aeronautico Cesare Augusto Ramacci, per le esigenze del Ministero della sanità, dalla data di immissione in servizio fino al 31 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
SANTUZ

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1988
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 110

88A0283

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 dicembre 1987.

Conversione dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 20 ottobre 1986, in certificati di credito a tasso fisso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 625397/66-AU-121 del 10 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile con godimento 20 ottobre 1986, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto del 10 ottobre 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 20 al 31 ottobre 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75% annuale, della durata di sei anni, con godimento 20 ottobre 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 6 del suddetto decreto del 10 ottobre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Vista la lettera con la cui Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 265.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 1.499.735.000.000;

Visto il proprio decreto del 15 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura dell'11,10% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 20 ottobre 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale del 10 ottobre 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 20 ottobre 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75%, della durata di sei anni, con godimento 20 ottobre 1987, ammonta a L. 265.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 1.500 miliardi, a L. 1.499.735.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 20 ottobre 1988 sui certificati di credito del Tesoro a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1 — tenuto conto di quanto disposto dal citato decreto ministeriale del 7 aprile 1987 — sarà pertanto di complessive L. 166.490.023.050, così ripartite:

L. 166.466.836.100 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 20 ottobre 1986, circolanti per l'importo di L. 1.499.735.000.000 (tasso 11,10%);

L. 23.186.950 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 20 ottobre 1987, circolanti per l'importo di L. 265.000.000 (tasso 8,75%).

Gli oneri suddetti faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1987
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 292

88A0243

DECRETO 10 dicembre 1987.

Attuazione della normativa recata dal capo II del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, concernente ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, concernente misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri — che ha reiterato il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286 — convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456;

Visto il proprio decreto ministeriale del 25 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987, con il quale è stata data attuazione alla normativa recata dal cap. II del predetto decreto-legge n. 286/87;

Ritenuto che, a seguito della reiterazione del citato decreto-legge n. 286, si rende necessario adeguare i termini indicati nel suindicato decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, emanato ai sensi e con riferimento al predetto decreto-legge n. 286/87, nonché ad integrare talune disposizioni in ordine alle modalità di attuazione in precedenza decretate;

Decreta:

Art. 1.

1. La data del 20 luglio 1987, di entrata in vigore del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286, indicata all'art. 1, commi 2 e 4, all'art. 2, comma 4, all'art. 3, comma 3, all'art. 4, commi 1 e 5, all'art. 5, comma 1 ed all'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, nonché negli schemi delle istanze, delle certificazioni e degli allegati, é modificata in quella del 19 settembre 1987, data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456.

2. Gli schemi delle istanze e delle certificazioni, di cui al decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, devono essere integrate, nelle premesse, con i riferimenti al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, ed al presente decreto ministeriale.

3. Il termine di trenta giorni indicato all'art. 5, primo e stesto comma, del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, nonché i termini di sessanta, centoventi e centocinquanta giorni indicati, rispettivamente, all'art. 6, primo e terzo comma, all'art. 2, terzo comma, all'art. 3, secondo comma, ed all'art. 4, settimo comma, del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, devono intendersi decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 2.

1. Le sopravvenienze passive, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, devono intendersi anche quelle verificatesi successivamente alla data del 31 dicembre 1985, ma entro il 19 settembre 1987, sempreché siano imputabili agli enti nei confronti dei quali si applicano le disposizioni recate dal capo II della legge indicata nelle premesse.

2. Tra gli istituti psichiatrici di cui all'art. 12, comma primo, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382 convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, non sono compresi quelli sprovvisti di una propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.

3. Tra i crediti dei comuni e delle unità sanitarie locali, da dichiarare estinti ai sensi dell'art. 9, comma primo, del citato decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, non sono compresi quelli generati successivamente alla cessazione degli enti medesimi in dipendenza di procedure esecutive poste in essere nei confronti degli stessi comuni ed unità sanitarie locali quali titolari della gestione stralcio dei cessati enti ospedalieri.

Art. 3.

Restano valide le modalità di attuazione, gli schemi delle istanze, delle certificazioni e degli allegati indicati nel decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, per la parte non modificata ai sensi dei precedenti articoli del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1988
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 114

88A0244

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 dicembre 1987.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1987, concernente le direttive, i criteri le modalità di valutazione delle domande di contributo finanziario inoltrate dai consorzi per il commercio estero ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante: «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 21 maggio 1981, n. 240;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222, non convertito nei termini di legge e reiterato nel decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 404;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1987, con il quale sono state stabilite le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande di contributo finanziario, inoltrate dai consorzi per il commercio estero ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240;

Ritenuto di dover chiarificare taluni elementi contenuti nella tabella di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato *A* al decreto ministeriale 15 luglio 1987 devono intendersi come valori percentuali dell'ammontare massimo del contributo (lire 200 milioni) di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 404.

La tabella allegata al presente decreto (allegato *A)* sostituisce pertanto la tabella sopra citata.

Resta inteso, pertanto, che il contributo massimo erogabile, calcolato ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sarà ricondotto, ove superiore, ai parametri percentuali di cui alla tabella allegata.

Roma, addì 14 dicembre 1987

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *A*

IPOTESI DI CONTRIBUTO TENUTO CONTO DEL MASSIMALE DI LIRE 200 MILIONI PREVISTO DALLA LEGGE

CONSORZI PLURISETTORIALI

Ipot. 1) 100% di L. 200.000.000 = L. 200.000.000
1. Oltre 100 imprese
2. Struttura operativa (sede e personale)
3. Consistente attività promozionale

1A) 75% di L. 200.000.000 = L. 150.000.000
1. Oltre 100 imprese
2. Mancanza dei punti 2. o 3.

Ipot. 2) 80% di L. 200.000.000 = L. 160.000.000
1. Da 76 a 100 imprese
2. Struttura operativa (sede e personale)
3. Consistente attività promozionale

2A) 60% di L. 200.000.000 = L. 120.000.000
1. Da 76 a 100 imprese
2. Mancanza dei punti 2. o 3.

Ipot. 3) 70% di L. 200.000.000 = L. 140.000.000
1. Da 51 a 75 imprese
2. Struttura operativa (sede e personale)
3. Consistente attività promozionale

3A) 50% di L. 200.000.000 = L. 100.000.000
1. Da 51 a 75 imprese
2. Mancanza dei punti 2. o 3.

Ipot. 4) 50% di L. 200.000.000 = L. 100.000.000
1. Da 26 a 50 imprese
2. Struttura operativa (sede e personale)
3. Consistente attività promozionale

4A) 35% di L. 200.000.000 = L. 70.000.000
1. Da 26 a 50 imprese
2. Mancanza dei punti 2. o 3.

Ipot. 5) 40% di L. 200.000.000 = L. 80.000.000
1. Fino a 25 imprese
2. Struttura operativa (sede e personale)
3. Consistente attività promozionale

5A) 30% di L. 200.000.000 = L. 60.000.000
1. Fino a 25 imprese
2. Mancanza dei punti 2. o 3.

CONSORZI MONOSETTORIALI

Ipot. 6) 100% di L. 200.000.000 = L. 200.000.000
1. Oltre 50 imprese
2. Struttura operativa (sede e personale)
3. Consistente attività promozionale

6A) 75% di L. 200.000.000 = L. 150.000.000
1. Oltre 50 imprese
2. Mancanza dei punti 2. o 3.

Ipot. 7) 80% di L. 200.000.000 = L. 160.000.000
1. Da 21 a 50 imprese
2. Struttura operativa (sede e personale)
3. Consistente attività promozionale

7A) 60% di L. 200.000.000 = L. 120.000.000
1. Da 21 a 50 imprese
2. Mancanza dei punti 2. o 3.

Ipot. 8) 60% di L. 200.000.000 = L. 120.000.000
1. Da 8 a 20 imprese
2. Struttura operativa (sede e personale)
3. Consistente attività promozionale

8A) 40% di L. 200.000.000 = L. 80.000.000
1. Da 8 a 20 imprese
2. Mancanza dei punti 2. o 3.

Ipot. 9) 40% di L. 200.000.000 = L. 80.000.000
1. Fino a 7 imprese
2. Struttura operativa (sede e personale)
3. Consistente attività promozionale

9A) 30% di L. 200.000.000 = L. 60.000.000
1. Fino a 7 imprese
2. Mancanza dei punti 2. o 3.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 240/1981 è il seguente:

«Art. 13. — Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni.

Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni.

Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento.

Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15.

Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale.

Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 14. — Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non più di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attività.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le società consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio.

I programmi, che devono indicare le specifiche attività da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonché i preventivi di spesa, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile.

L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovrà avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto.

Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali è stato richiesto il contributo, secondo le modalità di cui all'articolo 13, sesto comma, della presente legge.

I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della presente legge, né sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge stessa».

Note alle premesse:

— Per il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 240/1981 si veda la nota al titolo.

— Il D.L. n. 222/1987 reca: «Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi». Il predetto decreto peraltro non è stato convertito in legge ed è stato sostituito dal D.L. 4 agosto 1987, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987.

— Il D.M. 15 luglio 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1987.

88A0265

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Appia» a r.l., in Grazzanise, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Appia» a r.l., con sede in Grazzanise (Caserta), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Appia» a r.l., con sede in Grazzanise (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Umberto Caporaso, in data 8 maggio 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Antonio Giannelli, nato a Caserta il 22 giugno 1939, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0247

DECRETO 11 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio lucano cooperative servizi sociali», in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 2 giugno 1987, con la quale il tribunale di Matera ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «Consorzio lucano cooperative servizi sociali», con sede in Matera;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Consorzio lucano cooperative servizi sociali», con sede in Matera, costituita per rogito notaio Casino Michele Arcangelo in data 1° ottobre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Anna Lucia Dell'Acqua, nata a Matera il 22 giugno 1960, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0248

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 gennaio 1988.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che ha approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che modifica ed integra il suddetto regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale;

Visto il decreto ministeriale n. 11/71 in data 12 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1984, registro n. 10, Bilancio Trasporti, foglio n. 163, relativo alle nomine degli attuali rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, inerente la durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione presso i Ministeri;

Considerato che il mandato degli attuali rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione verrà a scadere il 12 luglio 1988;

Visto il telex 28 novembre 1987, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha confermato l'opportunità di fissare per i giorni 22 e 23 maggio 1988 la data delle elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, sono indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 e si svolgeranno il giorno 22 dalle ore 8 alle ore 20 e il giorno 23 dalle ore 8 alle 14.

Art. 2.

È stabilita una sola circoscrizione elettorale, con competenza su tutto il territorio nazionale, con sede in Roma presso la sede di piazzale degli Archivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1988

Il Ministro: MANNINO

88A0233

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 gennaio 1988

Interventi di ripristino per opere pubbliche danneggiate dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 in comune di Roccaraso. (Ordinanza n. 1343/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la richiesta in data 10 novembre 1987, n. 5320, del sindaco del comune di Roccaraso per il completamento del ripristino della rete idrica danneggiata dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 nelle seguenti località:

centro storico;

zona stadio e strada lungo il torrente Rasine;

strada statale n. 437 - Aremogna;

via Napoli e zona urbano a sud-est,

per un importo totale di L. 2.500.000.000;

Vista la nota di richiesta n. 5321 del 10 novembre 1987 del sindaco del suddetto comune per la realizzazione delle opere di captazione e del serbatoio di accumulo in Pietransieri, per un importo complessivo di lire 360.000.000, al fine di ovviare alla grave emergenza idrico-sanitaria in atto nella frazione Pietransieri del suddetto comune;

Vista la documentazione progettuale allegata alle suddette domande;

Considerata la necessità di disporre gli interventi in argomento, per la sicurezza della popolazione sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Roccaraso un contributo di L. 2.860.000.000 per il completamento del ripristino della rete idrica cittadina e per la realizzazione delle opere atte a risolvere l'emergenza idrica in frazione Pietransieri.

Art. 2.

Il Dipartimento per la protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori delle opere; l'onere derivante dalla presente ordinanza va posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0250

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 13

Corso dei cambi del 21 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1222,500	1222,500	1222,55	1222,500	1222,50	1222,58	1222,660	1222,500	1222,500	1222,50
Marco germanico	735,100	735,100	734,80	735,100	735,10	735,17	735,250	735,100	735,100	735,10
Franco francese	218,010	218,010	218 —	218,010	218,010	218,01	218,020	218,010	218,010	218 —
Fiorino olandese	654,460	654,460	654,70	654,460	654,46	654,53	654,600	654,460	654,460	654,45
Franco belga	35,171	35,171	35,17	35,171	35,171	35,17	35,175	35,171	35,171	35,16
Lira sterlina	2193,100	2193,100	2189,50	2193,100	2193,10	2193,05	2193 —	2193,100	2193,100	2193,10
Lira irlandese	1954,100	1954,100	1954 —	1954,100	1954,10	1954,12	1954,150	1954,100	1954,100	—
Corona danese	191,550	191,550	191,50	191,550	191,55	191,54	191,530	191,550	191,550	191,55
Dracma	9,214	9,214	9,21	9,214	—	—	9,206	9,214	9,214	—
E.C.U.	1519,600	1519,600	1519,50	1519,600	1519,60	1519,60	1519,600	1519,600	1519,600	1519,60
Dollaro canadese	952,500	952,500	953 —	952,500	952,50	952,60	952,900	952,500	952,500	952,50
Yen giapponese	9,602	9,602	9,59	9,602	9,602	9,60	9,598	9,602	9,602	9,60
Franco svizzero	904,790	904,790	904 —	904,790	904,79	904,79	904,800	904,790	904,790	904,79
Scellino austriaco	104,623	104,623	104,58	104,623	104,623	104,61	104,600	104,623	104,623	104,62
Corona norvegese	192,660	192,660	192,60	192,660	192,66	192,66	192,660	192,660	192,660	192,65
Corona svedese	204,370	204,370	204,30	204,370	204,37	204,32	204,270	204,370	204,370	204,37
FIM	302,350	302,350	302,40	302,350	302,35	302,38	302,410	302,350	302,350	—
Escudo portoghese	8,940	8,940	8,97	8,940	8,94	8,97	9,010	8,940	8,940	8,94
Peseta spagnola	10,843	10,843	10,83	10,843	10,843	10,84	10,848	10,843	10,843	10,84
Dollaro australiano	872,300	872,300	872 —	872,300	872,30	872,40	872,500	872,300	872,300	872,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1988

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1222,580	Lira irlandese	1954,125	Scellino austriaco	104,611
Marco germanico	735,175	Corona danese	191,540	Corona norvegese	192,660
Franco francese	218,015	Dracma	9,210	Corona svedese	204,320
Fiorino olandese	654,530	E.C.U.	1519,600	FIM	302,380
Franco belga	35,173	Dollaro canadese	952,700	Escudo portoghese	8,975
Lira sterlina	2193,050	Yen giapponese	9,600	Peseta spagnola	10,845
		Franco svizzero	904,795	Dollaro australiano	872,400

Media dei titoli del 21 gennaio 1988

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	72,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	95,300
» 9% » » 1976-91	94,500
» 10% » » 1977-92	95,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	100,950
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,225
» » » » 1- 5-1984/88	100,225
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	101,075
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,050
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 15- 7-1985/90	99,700
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,250
» » » » 18-10-1985/90	99,600
» » » » 1-11-1983/90	103,100
» » » » 18-11-1985/90	100 —
» » » » 1-12-1983/90	103,375
» » » » 18-12-1985/90	100,075
» » » » 1- 1-1984/91	103,525
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	103,200
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	102,025
» » » » 18- 3-1986/91	99,100
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102,025
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,800
» » » » 1- 8-1984/91	101,725
» » » » 1- 9-1984/91	101,625
» » » » 1-10-1984/91	101,575
» » » » 1-11-1984/91	101,550
» » » » 1-12-1984/91	101,075
» » » » 1- 1-1985/92	100,925
» » » » 1- 2-1985/92	99,900
» » » » 18- 4-1986/92	98,525
» » » » 19- 5-1986/92	100,250
» » » » 18- 6-1986/93	96,300
» » » » 17- 7-1986/93	96,125
» » » » 19- 8-1986/93	96,575
» » » » 18- 9-1986/93	96,650
» » » » 1- 2-1985/95	100,075
» » » » 1- 3-1985/95	95,275
» » » » 1- 4-1985/95	94,900
» » » » 1- 5-1985/95	94,875
» » » » 1- 6-1985/95	94,725
» » » » 1- 7-1985/95	96,900
» » » » 1- 8-1985/95	96,450
» » » » 1- 9-1985/95	96,425
» » » » 1-10-1985/95	96,900
» » » » 1-11-1985/95	97,150
» » » » 1-12-1985/95	97,950

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,200
» » » » 1- 2-1986/96	98,275
» » » » 1- 3-1986/96	97,475
» » » » 1- 4-1986/96	95,950
» » » » 1- 5-1986/96	96,825
» » » » 1- 6 1986/96	95,775
» » » » 1- 7-1986/96	96,250
» » » » 1- 8-1986/96	95,775
» » » » 1- 9-1986/96	95,850
» » » » 1-10-1986/96	96,075
» » » » 1-11-1986/96	96,350
» » » » 1-12-1986/96	97,525
» » » » 1- 1-1987/97	97,600
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,025
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,225
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,825
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,600
» » » 12,50% 1-10-1988	101,775
» » » 12,50% 1-11-1988	102,075
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,425
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,900
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,900
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,625
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,150
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,225
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,050
» » » 9,15% 1- 3-1990	96,975
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,425
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,250
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,425
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,775
» » » 10,50% 1- 5-1990	101 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,075
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,175
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,550
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,625
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,975
» » » 9,25% 1-10-1990	96,200
» » » 9,25% 1-11-1990	96,275
» » » 9,25% 1-12-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,650
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,800
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,450
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,950
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,550
» » » 9,15% 1- 5-1992	97,550
» » » 9,15% 1- 6-1992	97,250
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,975
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,050
» » » » 1983/90 11,50%	107,750
» » » » 1984/91 11,25%	108,725
» » » » 1984/92 10,50%	102,275
» » » » 1985/93 9,60%	104,850
» » » » 1985/93 9,75%	105,500
» » » » 1985/93 9,00%	103,050
» » » » 1985/93 8,75%	101,325
» » » » 1986/94 8,75%	101,900
» » » » 1986/94 6,90%	93,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M21018

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale della Cassa al 31 dicembre 1986

ATTIVO

Gestione propria:

Voce			Importo
1. Cassa		L.	500.577.888
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro per la gest. del risp. post.		»	18.699.480.177.626
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro per il serv. dei conti correnti postali		»	19.144.694.436.435
4. Conto corrente infruttifero col Tesoro per la gestione princ.		»	9.974.120.502
5. Conto corrente col Tesoro pag. Banca d'Italia (cred. com. e prov.)		»	58.487.550.000
6. Ministero poste conto corrente infruttifero		»	1.151.708.801.324
7. Titoli	della gestione	»	2.786.540.611.414
	del fondo di riserva	»	785.582.060.646
8. Partecipazioni		»	844.312.025.000
9. Prestiti	con fondi propri	»	53.789.480.795.205
	con fondi cc/cc postali	»	9.241.192.669.965
	in cartelle	»	3.198.985.358.100
10. Mobili e immobilizzazioni tecniche	costi sospesi	»	6.519.587.715
	costi inventariati	»	5.503.928.584
11. Immobili del fondo di riserva	del risparmio postale	»	1
	della gestione	»	3.832.000.000
12. Ristrutturazione immobile del fondo di riserva		»	5.656.419.604
13. Debitori	Enti (rate d'ammortamento)	»	21.058.615.501
	Stato per contributi	»	30.371.168.403
	Tesoro int. da riscuotere	»	1.979.458.575.510
	vari	»	2.053.080.166.373
14. Ratei attivi	su titoli della gestione	»	106.998.730.210
	su titoli del fondo riserva	»	57.815.700.050
	su partecipazioni	»	20.378.792.226
15. Crediti verso gestioni a rendic. proprio	Edilizia residenziale	»	2.035.785.362.382
	S.I.R.	»	212.385.213.974
16. Ordini di riscossione da introitare		»	965.917.445
17. Perdite di esercizi precedenti		»	249.904.468.620
	Totale . . .	L.	116.500.653.830.703

Gestioni speciali:

Voce			Importo
18. Conti correnti infruttiferi col Tesoro (edil. resid.)		L.	10.973.802.757.239
19. Altri conti correnti infruttiferi col Tesoro		»	4.256.018.216.085
20. Titoli	I.N.P.S.	»	1.465.731.600
	F.I.O. art. 52 legge n. 526/82	»	963.727.402.514
	Fondo art. 6 legge n. 346/74	»	452.755.293.587
21. Ratei attivi	su titoli art. 52 legge n. 526/82	»	78.130.700.728
	su titoli art. 6 legge n. 346/74	»	20.047.044.696
	su titoli I.N.P.S.	»	36.646.605
	Totale . . .	L.	133.246.637.623.757

Conti d'ordine:

Voce			Importo
22. Titoli in deposito	presso amministrazione centrale	L.	527.800.683.349
	presso uffici provinciali	»	1.107.026.490.808
	di enti correntisti	»	272.425.835.100
	Totale . . .	L.	135.153.890.633.014

PASSIVO

Voce			Importo
Gestione propria:			
1. Depositanti a risparmio		L.	11.140.339.657.815
2. Portatori di buoni postali fruttiferi		»	49.949.242.786.295
3. Cartelle di credito com. e prov. in circol.		»	2.041.266.025.000
4. Depositi	in numerario	»	451.935.541.741
	di affrancazione	»	5.691.315
5. Banca Europea investimenti		»	1.895.000.000
6. Debiti verso correntisti		»	2.091.943.787.802
7. Conto corrente col Ministero poste servizio conti correnti postali		»	28.921.414.000.000
8. Mutui da somministrare	con fondi propri	»	15.157.593.113.819
	con fondi cc/cc postali	»	1.514.258.875.022
	in cartelle		—
9. Cartelle estratte		»	770.971.000.000
10. Creditori	Stato (spese d'amministrazione)	»	4.629.925.924
	B.I. (provvigioni passive)	»	1.344.452.435
	Ministero fin. imp. su dep. e cc/cc	»	17.108.781.723
	Ministero fin. imp. su rispar. post.	»	184.965.522.913
	Ministero delle poste (spese amministr.)	»	115.379.331.368
	Ministero del tesoro per pagam. B.I.	»	519.754.278.794
	Vari	»	1.374.229.669.446
11. Ratei passivi	su cartelle	»	158.413.865.000
	su affrancazioni	»	4.788.719
12. Mandati inestinti		»	287.130.741.805
13. Fondi ammortamento	immobili del fondo di riserva	»	229.920.000
	ristrutturaz. immobili fondo riserva	»	429.136.897
	mobili ed immobilizzazioni tecniche	»	2.241.772.957
	Totale ...	L.	114.706.727.666.790
Gestioni speciali:			
14. Debiti verso gestioni a rendic. proprio	Edilizia residenziale	L.	10.999.269.521.243
	S.I.R.		
15. Debiti verso correntisti	metanizzazione	»	402.403.606.119
	fondo regionale art. 56 legge n. 526/82	»	1.663.430.111.324
16. Imprenditorialità giovanile legge n. 44/86	per spese di finanziamento	»	715.000.000.000
	per spese di funzionamento	»	4.836.481.390
17. Fondi di rotazione	legge n. 346/74, art. 6	»	598.510.738.554
	legge n. 526/82, art. 52	»	2.182.951.991.180
18. Fondi patrimoniali (I.N.P.S.)		»	1.577.860.084
19. Utile gestioni speciali	legge n. 346/74, art. 6	»	57.389.666.124
	legge n. 526/82, art. 52	»	145.150.434.162
	Totale ...	L.	131.477.248.076.970
20. Fondo di dotazione		L.	365.457.812.141
21. Riserve		»	1.052.919.631.567
22. Aumento gratuito partecipazioni		»	325.000.000.000
	Totale ...	L.	133.220.625.520.678
23. Utile dell'esercizio		»	26.012.103.079
Conti d'ordine:			
24. Depositanti in titoli		L.	1.634.827.174.157
25. Enti per titoli in deposito		»	272.425.835.100
	Totale .	L.	135.153.890.633.014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1986 DELLA SEZIONE AUTONOMA PER L'INTERVENTO FINANZIARIO DELLA SIR

ATTIVO

1. Debitori gruppo SIR	L.	851.962.500.000
2. Credito verso il Tesoro	»	156.928.410.737
3. Crediti verso E.N.I.	»	13.464.089.263
4. Perdita di esercizi precedenti da ripianare	»	3.710.959.084
Totale . . .	L.	1.026.065.959.084
5. Perdita dell'esercizio	»	38.659.384.731
Totale . . .	L.	1.064.725.343.815

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione	L.	851.962.500.000
2. Creditori per spese di amministrazione	»	376.729.841
3. Creditori per provvigione	»	900.000
4. Cassa D.P. conto corrente fruttifero	»	212.385.213.974
Totale . . .	L.	1.064.725.343.815

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1986 DELLA SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

ATTIVO

1. Cassa D.P. conti correnti	c/c 20104 infruttifero ex Gescal	L.	4.796.381.806.393
	c/c 20103 infruttifero - contr. stat. per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata	»	4.861.095.873.212
	c/c 20114 infruttifero - programmi straord. di edilizia abitativa	»	326.682.811.245
	c/c art. 45 legge n. 865/71 - infruttifero - acquisizione aree	»	176.901.579.782
	c/c con il Tesoro art. 3 legge n. 94/82	»	686.590.252.940
2. Prestiti	per mutui agli I.A.C.P.	»	1.917.808.123.859
	per mutui art. 2 legge n. 94/82	»	415.520.693.819
	per mutui art. 3 legge n. 94/82	»	393.254.216.898
3. Titoli del fondo di riserva		»	50.339.194.136
4. Debitori per interessi da capitalizzare		»	30.799.162
5. Debitori per rate di ammortamento	Enti	»	75.446.392.271
	Stato (contrib.)	»	31.309.608.018
6. Debitori	per interessi su titoli del fondo di riserva	»	3.928.002.697
	vari	»	30.227.684.461
	Totale . . .	L.	13.765.517.038.893

Conti d'ordine:

7. Titoli di enti correntisti in gestione	L.	2.583.900
8. Cassa D.P. c/c 20105 infruttifero - Forze armate	»	151.617.197.671
Totale . . .	L.	13.917.136.820.464

PASSIVO

1. Cassa D.P.	c/c fruttifero 7,22% per prestiti al 31 dicembre 1978	L.	1.328.717.094.128
	c/c fruttifero 10.50% per prestiti dal 1° gennaio 1979	»	534.850.444.745
	c/c fruttifero 10,50% per prestiti art. 2 legge n. 94/82	»	172.217.823.509
2. Mutui da somministrare	agli I.A.C.P.	»	181.940.126.320
	legge n. 94/82, art. 2	»	201.274.585.288
	legge n. 94/82, art. 3		322.013.155.686.
3. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contrib. edil. sovvenz.	c/c 20104 leggi n. 865/71, n. 166/75, n. 513/77, n. 457/78, n. 94/82, n. 118/85	»	4.690.978.732.706
	c/c enti vari	»	3.741.096.036
	c/c ex INCIS	»	90.448.851
	c/c 20103 - contributi statali	»	359.990.565.171
	c/c 20103 contrib. statali lavoratori agricoli	»	32.135.591.991
	c/c 20103 art. 2 legge n. 94/82 - X comma	»	88.426.831.665
4. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contrib. edil. convenz.	c/c 20103 limiti impegno art. 36 - legge n. 457/78	»	2.774.592.141.165
	c/c 20103 limiti impegno art. 37 - legge n. 457/78	»	250.715.375.765
	c/c 20103 limiti impegno art. 38 - legge n. 457/78	»	87.903.618.990
	c/c 20103 limiti impegno art. 9 - legge n. 25/80	»	783.332.813.265
5. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi sperimentazione edilizia - legge n. 94/82, art. 4		»	483.998.935.200
6. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi straordinari edilizia - legge n. 94/82, art. 2		»	326.682.811.245
7. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 865, art. 45		»	176.901.579.782
8. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 94/82, art. 3		»	757.831.314.143
9. Creditori	per spese di amministrazione	»	5.556.975.654
	vari	»	17.975.279.320
	Totale . . .	L.	13.581.867.340.625
10. Fondo di riserva - legge n. 457/78, art. 12		»	84.138.520.895
11. Fondo disponibile - legge n. 457/78, art. 12		»	86.587.649.066
	Totale . . .	L.	13.752.593.510.586
12. Utile dell'esercizio		»	12.923.528.307
Conti d'ordine:			
13. Enti correntisti per titoli in gestione		L.	2.583.900
14. Ministeri vari - interventi nell'edilizia delle Forze armate - legge n. 52/76		»	151.617.197.671
	Totale . . .	L.	13.917.136.820.464

Il capo servizio ragioneria: CHIODETTI

Il direttore generale: FALCONE

87A11417

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 21 gennaio 1988, n. 12 di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1988).

All'art. 7, comma 1, della legge citata in epigrafe, pubblicata alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «I proprietari delle unità immobiliari dei fabbricati rurali danneggiati...», leggasi: «I proprietari delle unità immobiliari *e* dei fabbricati rurali danneggiati...».

88A0307

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221